

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(NENNI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO EMILIO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 LUGLIO 1969

Contributo al programma dell'Organizzazione delle Nazioni Unite
per lo sviluppo industriale (U.N.I.D.O.)

ONOREVOLI SENATORI. — L'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (UNIDO) è stata costituita, in base alla risoluzione 2152 (XXI) approvata all'unanimità dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 17 novembre 1966, come una « Organizzazione atta ad intensificare, coordinare ed accelerare gli sforzi delle Nazioni Unite nel campo dello sviluppo industriale ». Alla Organizzazione è affidato il « ruolo centrale e la responsabilità di studiare e promuovere il coordinamento di tutte le attività del sistema delle Nazioni Unite nel campo dello sviluppo industriale ».

Nell'ambito di tale coordinamento la UNIDO collabora con l'UNCTAD, con la UNDP e con gli altri organismi delle Nazioni Unite interessati allo sviluppo. Pur essendo in ordine di tempo la più giovane filiazione delle Nazioni Unite nel campo dello sviluppo, l'UNIDO ha dimostrato nei primi due anni di attività di possedere un notevole dinamismo nell'affrontare ed impostare i problemi più urgenti dei paesi in via di sviluppo nel campo dell'assistenza e

della valorizzazione delle loro risorse industriali.

In seguito all'ampliamento delle sue attività, è stata avvertita la necessità anche per l'UNIDO di poter disporre di contributi volontari da parte dei Paesi membri per il finanziamento dei suoi vari servizi di assistenza. Su proposta, infatti, dei paesi in via di sviluppo, la II sessione del Consiglio dell'UNIDO, svoltasi a Vienna nel maggio 1968, ha approvato la risoluzione 10 (II) con la quale i paesi membri vengono invitati a versare dei contributi volontari all'Organizzazione per il finanziamento di progetti inclusi nel programma di lavoro.

Conformandosi tempestivamente a tale risoluzione, l'Italia ha annunciato nel corso della XXIII sessione dell'Assemblea delle Nazioni Unite che avrebbe concesso all'UNIDO, a decorrere dal 1969, un contributo annuo di dollari 300.000 da utilizzarsi in Italia. Si pensa, come prima iniziativa, alla possibilità di creare, in collaborazione con l'UNIDO, un centro di addestramento

ad alto livello per *managers* dei paesi in via di sviluppo.

L'annuncio dell'iniziativa italiana, che viene incontro ad una esigenza fortemente sentita dai paesi in via di sviluppo, è stata accolta favorevolmente dalle Nazioni Unite ed in particolare modo dall'UNIDO che vede incoraggiata la sua attività da un gesto così significativo come quello italiano.

L'esperienza già acquisita dall'Italia nell'organizzazione di corsi di perfezionamento, soprattutto ad opera di alcuni nostri importanti enti pubblici, in favore di tecnici dei paesi in via di sviluppo permette di poter ancor meglio affrontare il problema della formazione di adeguati quadri dirigenti per i paesi meno dotati del Terzo mondo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata la concessione di un contributo di lire 187.500.000, controvalore di dollari 300.000, per la partecipazione dell'Italia al programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (UNIDO) per l'anno 1969.

Art. 2.

All'onere di lire 187.500.000, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede con riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969, concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.